



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione ordinaria di Seconda Convocazione

N° 10 DEL 29/04/2024

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PEF 2022-2025 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNUALITA' 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **lunedì ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella **Sede Municipale**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ARCHETTI MARIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE	==
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CENI DEBORAH	CONSIGLIERE	PRESENTE
MAZZUCHELLI SEVERINO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	PRESENTE
ZILIANI LORENZO	CONSIGLIERE	==
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE	==
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE	==

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fiorello Turla, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PEF 2022-2025 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNUALITA' 2024

Il Sindaco chiede ausilio, stante la natura fortemente tecnica del PEF, all'ing Montessori professionista che si è occupato della validazione.

Egli spiega come Arera adegui i costi 2022 (base di calcolo) di oltre il 13% ISTAT. A ciò fa da corollario la possibilità di incrementare entro una determinata forbice. Viene riconosciuta una riduzione generalizzata grazie all'allocatione del fondo di oltre euro 70.000,00 finanziato dal contributo di sbarco.

Questo, peraltro, permette di mantenere in linea il costo che sosteniamo per il gestore, con i proventi tariffe.

Ciò consente di contenere in maniera significativa gli incrementi, che si assestano sul 4,9, ben al di sotto degli incrementi reali, che sono assorbiti dal Comune.

Il sindaco evidenzia come il ruolo di Arera sottragga a qualsivoglia scelta politica i PEF, che sono temi di natura squisitamente tecnica.

Ciò che raccomanda alla prossima Amministrazione Comunale è quello di mantenere il contributo di sbarco, visto che va a vantaggio della collettività di contribuenti.

Il Sindaco ringrazia e congeda i professionisti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo

regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATA ulteriormente la seguente disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

- Delibera n. 389/2023/R/Rif avente ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) che stabilisce i criteri per aggiornare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025;
- Determina n. 1/DTAC/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO il vigente regolamento della tassa sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *"le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle

nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

VISTO che con riferimento all'anno 2024, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2022. Con riferimento agli anni 2025 le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi PEF è disponibile un preconsuntivo aziendale.;

ATTESO CHE i dati relativi al PEF 2024 sono stati redatti secondo il modello fornito dall'allegato 1 della Determinazione del 06/11/2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2023, il quale sintetizza tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

APPURATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

CONSIDERATO che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF 2024-2025 allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera “A”;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2024 che, in assenza dell’Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF 2024-2025 ammonta:

- per l’anno 2024, ad € 358.817,00, di cui € 209.297,96 ascrivibile a costi sostenuti per utenze domestiche e € 149.519,04 per utenze non domestiche;
- per l’anno 2025 a € 367.788,00;

RITENUTO di dover applicare, anche per l’esercizio in corso, apposito fondo all’uopo stanziato a carico del bilancio comunale che per l’annualità 2024 ammonta a € **70.602,00**, alimentato con parte del gettito del **contributo di sbarco** (nello specifico destinato alla parte variabile dei costi generali del PEF 2024), finalità compatibile con quelle di cui all’art. 4 comma 3 *bis* del D.Lgs. 23/2011 e smi. E del regolamento comunale contenente la disciplina dell’imposta. In concreto tale stanziamento si sostanzia in una riduzione degli importi a carico delle utenze sia domestiche che non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l’anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all’importo di cui all’allegato “B” della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo, di cui all’art.19 comma 4° del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013, approvato per l’annualità 2024 con decreto n. 275/2023 del Presidente della Provincia di Brescia;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- con deliberazione C.C. n. 31 del 27/11/2023 è stato approvato il D.U.P. 2024/2026 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione C.C. n. 2 del 15/01/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;

PRESO ATTO, altresì, che i costi per i quali dovrà essere garantita la copertura integrale con il gettito del tributo – previsti nel piano finanziario di cui sopra – sono stati quantificati sulla base dei dati comunicati e certificati dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti SEA Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23 (2094 del 19/03/2024) ed integrati con i costi direttamente sostenuti dal Comun23 (prot. 3037 del 23/04/2024);

ATTESTATO che quanto sopra ha costituito la base per la redazione della relazione di validazione del PEF, ai sensi dell'art. 28 allegato A della Delibera Arera 363/2021/R/RIF, da parte del soggetto all'uopo incaricato, CO.SE.A. - Consorzio Servizi Ambientali con sede in Castel di Casio (Bologna) via Berzantina n. 30/10, acclarato al protocollo comunale al numero 3037 del 23/04/2024;

DATO ATTO che con delibera n. 386/2023/F/RIF del 3 agosto 2023 ARERA ha previsto, in attuazione della L. 17.05.2022 n. 60 (cd 'Legge Salva Mare') nell'ambito del prelievo dei rifiuti, l'obbligatoria introduzione di meccanismi di perequazione, con decorrenza 1 gennaio 2024, quantificati come segue e soggetti a adeguamenti annuali da parte dell'Autorità:

- € 0,10 per ciascuna utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati
- € 1,60 per misure agevolative concesse per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: *“I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”*;

DATO ATTO che il Comune di Monte Isola è interessato dalla tornata amministrativa p.v. fissata per i giorni 8 e 9 giugno;

PRECISATO che, come confermato anche da costante giurisprudenza e dal Ministero dell'Interno nei propri pareri, al fine di individuare la decorrenza dell'operatività della disciplina recata dall'art. 38, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, deve farsi riferimento in via esclusiva alla data di pubblicazione del manifesto elettorale previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960 da parte del Sindaco, da effettuarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni;

DATO ATTO che in data 25 aprile u.s. è avvenuta la pubblicazione del suddetto manifesto;

ATTESO che è fuor di dubbio che rientrino tra gli atti urgenti e indifferibili quelli che debbano esser adottati in attuazione di scadenze normativamente previste, quale è quello in questione, posto che l'art. 3 comma 5 *quinques* del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, fissa al 30 aprile la scadenza per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe. In relazione a scadenze normativamente previste, quale è il punto in oggetto, vi è un obbligo di provvedere *secundum legem*;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile dell'atto reso dai competenti responsabili di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge dai sette consiglieri presenti e votanti (maggioranza)

Tanto premesso,

DELIBERA

- 1) di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
- 2) di prendere atto** delle risultanze del PEF pluriennale e del PEF annualità 2024-2025, che si approva a ogni effetto di legge, per la determinazione delle tariffe TARI 2024;
- 3) di dare atto** che il PEF 2024 ammonta ad € 358.818, come indicato all'allegato “A”, come meglio specificato in premessa e che è corredato dalla relazione di validazione del PEF, ai sensi dell'art. 28 allegato A della Delibera Arera 363/2021/R/RIF, da parte del soggetto all'uopo incaricato, CO.SE.A. - Consorzio Servizi Ambientali con sede in Castel di Casio (Bologna) via Berzantina n. 30/10, acclarato al protocollo comunale al numero 3037 del 23/04/2024, redatta sulla base dei dati comunicati e certificati dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti SEA Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova

Canavese Via Aiassa n. 23 (prot. 2094 del 19/03/2024) ed integrati con i costi direttamente sostenuti dal Comune (prot. 3037 del 23/04/2024);

- di dare atto che il PEF per l'anno 2025 ammonta a € 367.788,00;
- 4) **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
- 5) **di dare atto** che la copertura dei costi, così come quantificati dal PEF, per l'annualità 2024, è garantita come segue:
- per € 288.216,00 dai proventi delle **tariffe**
 - per € 70.602,00 attraverso stanziamento di apposito fondo a carico del bilancio comunale, alimentato con parte del gettito del **contributo di sbarco** (nello specifico destinato alla parte variabile dei costi generali del PEF 2024), finalità compatibile con quelle di cui all'art. 4 comma 3 *bis* del D.Lgs. 23/2011 e smi. In concreto tale stanziamento si sostanzia in una riduzione degli importi a carico delle utenze sia domestiche che non domestiche;
- 6) **di determinare**, per i motivi e secondo quanto specificato in premessa, nonché ai fini della copertura del 100% dei costi come sopra quantificati, i criteri, le tariffe e le riduzioni per l'anno 2024 della tassa sui rifiuti (TARI) approvando e facendo proprio l'elaborato tecnico allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) **di precisare** che agli importi tariffari si aggiungeranno le componenti perequative di cui alla delibera ARERA n. 386/2023/F/RIF del 3 agosto 2023, in attuazione della L. 17.05.2022 n. 60 (cd 'Legge Salva Mare') che, nell'ambito del prelievo dei rifiuti, ha prescritto l'obbligatoria introduzione di meccanismi di perequazione, con decorrenza 1 gennaio 2024, quantificati come segue e soggetti a adeguamenti annuali da parte dell'Autorità:
- € 0,10 per ciascuna utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati
 - € 1,60 per misure agevolative concesse per eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) **di dare atto** che le scadenze ordinarie previste dal regolamento comunale sono fissate come segue:
- 1° rata pari al 50% dell'avviso entro il 31/05/2024;
 - 2° rata pari al 50% dell'avviso entro il 01/12/2024;
 - Rata unica scadenza il 31/05/2024;
- 9) **di trasmettere**, mediante l'apposita piattaforma *online* per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

10) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L.160/2019;

11) di precisare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Successivamente, su proposta del Sindaco e al fine di dare tempestiva attuazione ai contenuti della presente decisione, attesa la necessità di procedere con l'emissione delle bollette

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge dai sette consiglieri presenti e votanti (maggioranza)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Sindaco
Fiorello Turla

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge